



COMUNE DI MONTALTO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA



Regolamento

**per la disciplina delle misure
di contrasto dell'evasione dei
tributi locali**

Art. 15-ter, D.L. 34/2019

(L. 58/2019)

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Norme di riferimento
- Art. 2 – Oggetto del regolamento
- Art. 3 – Tributi locali interessati

TITOLO II AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 4 – Violazioni rilevanti
- Art. 5 – Soggetti sottoposti alle limitazioni

TITOLO III MODALITÀ OPERATIVE

- Art. 6 – Verifica delle violazioni
- Art. 7 – Comunicazione della violazione accertata in sede di rilascio del titolo
- Art. 8 – Comunicazione della violazione in epoca successiva all'inizio attività
- Art. 9 – Regolarizzazione degli inadempimenti tributari
- Art. 10 – Procedure interne
- Art. 11 – Controlli successivi periodici
- Art. 12 – Controlli successivi d'iniziativa dell'ufficio tributi

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 13 – Norme di rinvio

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Norme di riferimento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 15-ter, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 e ss.mm.ii., come convertito con Legge 28 giugno 2019, n. 58, viene adottato il presente regolamento, nell'intento di contenere l'evasione in ambito di fiscalità locale.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali, previste dalle vigenti leggi in materia di tributi locali, con particolare riferimento a quelli disciplinati dal presente regolamento.

Art. 2

Oggetto del Regolamento

- 1 Il presente regolamento contiene specifiche procedure volte a ostacolare comportamenti che comportino violazione alle norme in materia di fiscalità locale.
2. Le misure indicate sono conformi ai criteri contenuti nell'art. 15-ter del D.L. n. 34/2019, in quanto tese a negare il rinnovo o il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi, in presenza di violazioni accertate in materia di tributi locali.
3. I tributi locali per i quali sono applicate le misure restrittive sono costituiti dalle obbligazioni di natura tributaria per le quali il soggetto attivo, nonché il soggetto a cui la Legge attribuisce poteri di gestione, è il Comune.

Art. 3

Tributi locali interessati

- 1 I tributi locali interessati dal presente regolamento sono quelli la cui gestione è attribuita al Comune.
2. In particolare, i tributi per i quali verranno applicate le restrizioni disciplinate dal presente regolamento sono i seguenti:
 - IMU;
 - TASI;
 - TARI;
3. Le violazioni accertate nell'ambito dei tributi sopra indicati sono riferite sia a quelli in gestione diretta del Comune, sia a quelli affidati a soggetti terzi, anche in relazione ad una o più fasi della gestione dell'entrata tributaria, con contratti di appalto e di concessione, siano essi soggetti pubblici o privati.
4. Il presente regolamento disciplina anche le procedure da seguire nel caso in cui la gestione del tributo interessato è affidata ad un soggetto terzo, al fine di stimolare la collaborazione volta a contrastare l'evasione dei tributi locali.

TITOLO II

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4

Violazioni rilevanti

1. Sono violazioni che rilevano ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento quelle che comportano un'omessa o infedele dichiarazione, nonché l'omesso e parziale versamento riferito ai tributi di cui al precedente articolo 3, da cui deriva un debito a carico di uno dei soggetti indicati al successivo articolo 5.
2. Non sono rilevanti, ai fini delle previsioni di cui al presente regolamento, le violazioni che comportano un debito fino a 50,00 (conquanta/00) euro.
3. Gli atti che comportano l'irregolarità tributaria che aziona le procedure di cui al presente regolamento sono quelli emessi dall'ente sia in fase ordinaria (bollette, modelli F24), sia in fase accertativa (atto di accertamento) e di riscossione coattiva (ingiunzione fiscale, ruolo).
4. Gli inadempimenti relativi ai tributi locali di cui all'articolo 3 del presente regolamento, non riguardano i debiti maturati in capo alla persona fisica fuori dall'esercizio d'impresa.

Art. 5

Soggetti sottoposti alle limitazioni

1. Sono tenuti al rispetto dei vincoli disciplinati dal presente regolamento i soggetti che esercitano attività commerciali o produttive, per l'avvio delle quali deve essere rilasciato apposito titolo autorizzatorio/concessorio da parte del Comune.
2. In particolare, le verifiche di cui al presente regolamento, attengono alla regolarità degli adempimenti relativi alle entrate di natura tributaria, di competenza del Comune di Montalto Pavese, come elencati al precedente articolo 3.
3. I soggetti di cui al comma 1, non potranno ottenere il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, nonché i rinnovi dei medesimi, qualora vengano accertate a loro carico, violazioni che afferiscono ai tributi locali di cui al precedente articolo 3, sia in occasione del rilascio iniziale, sia in epoca successiva.
4. Sono soggetti alle limitazioni di cui al presente regolamento, non solo i soggetti giuridici in capo ai quali è stata rilevata la violazione in relazione ai tributi locali di cui al precedente articolo 3, bensì anche i rappresentanti legali del medesimo soggetto giuridico.

TITOLO III

MODALITÀ OPERATIVE

Art. 6

Verifica delle violazioni rilevanti

1. Qualora in capo ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive, di cui all'articolo 5, del presente regolamento, siano riscontrate violazioni afferenti ai tributi locali, di cui al precedente articolo 3, di competenza del Comune di Montalto Pavese, vengono assunti i provvedimenti indicati ai successivi commi.

2. I soggetti di cui al comma 1, non potranno ottenere il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e titoli simili nonché i rinnovi dei medesimi, qualora, a seguito di apposita istanza da questi presentata, vengano accertate a loro carico violazioni che afferiscono ai tributi locali di cui al precedente articolo 3.

3. Nell'ipotesi in cui l'accertamento della morosità, in relazione alle entrate tributarie di competenza comunale di cui al precedente articolo 3, avvenga successivamente al provvedimento autorizzatorio/concessorio, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività in relazione alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività.

Art. 7

Comunicazione della violazione accertata in sede di rilascio del titolo

1. Il responsabile del procedimento per il rilascio del titolo autorizzatorio, di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora riscontri violazioni in capo al soggetto che ha presentato istanza per ottenere il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e titoli simili nonché i rinnovi dei medesimi, per lo svolgimento di attività commerciali o produttive, notifica all'istante l'avvio del procedimento di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis, della Legge n. 241/1990.

2. La comunicazione di cui al precedente comma 1, riconosce al soggetto in capo al quale è emersa una violazione in ambito di tributi comunali di cui al precedente articolo 3, un termine di 30 (trenta) giorni per la regolarizzazione della medesima.

3. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi è emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di 30 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune.

4. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 30 giorni, la licenza, l'autorizzazione o la concessione viene revocata.

5. I contribuenti morosi potranno regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme.

Art. 8

Comunicazione della violazione accertata in epoca successiva all'inizio attività

1. Nell'ipotesi in cui la posizione debitoria venga accertata in epoca successiva all'avvio dell'attività commerciale o produttiva, intrapresa anche con segnalazione certificata di inizio attività, l'ufficio competente, notifica al soggetto in capo al quale è emersa la violazione con riferimento ai tributi di cui al precedente articolo 3, l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività esercitata, per un periodo di 90 giorni o, in caso di regolarizzazione, fino all'accertamento di quest'ultima situazione.

2. La comunicazione di cui al precedente comma 1, riconosce al soggetto in capo al quale è emersa una violazione in ambito di tributi comunali, di cui al precedente articolo 3, il termine di 90 giorni per la regolarizzazione della medesima.

3. In caso di regolarizzazione del debito tributario, l'ufficio competente notifica il provvedimento di revoca della sospensione dell'attività.

4. In assenza di regolarizzazione del debito tributario, entro il termine di cui al comma 2, l'ufficio competente revoca il titolo autorizzatorio/concessorio, con notifica al soggetto interessato.

Art. 9

Regolarizzazione degli inadempimenti tributari

1. I soggetti a cui è stato notificato l'inadempimento in ambito di tributi locali, di cui all'articolo 3 del presente regolamento, possono regolarizzare la propria posizione debitoria pagando in un'unica soluzione.

Art. 10

Procedure interne

1. In occasione del ricevimento di istanze per ottenere autorizzazioni, licenze, concessioni per lo svolgimento di attività commerciali e/o produttive sul territorio comunale o in caso di ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, l'ufficio competente trasmette all'ufficio tributi le generalità del soggetto istante, nonché di eventuali rappresentanti legali, entro 5 giorni dalla sua protocollazione.

2. L'ufficio tributi provvede a verificare la regolarità contributiva dei soggetti di cui al precedente comma 1, esaminando anche eventuali posizioni poste in riscossione coattiva, comunicando all'ufficio competente l'esito della verifica, entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ufficio interno.

3. Nell'ipotesi in cui sia accertata una violazione in capo al soggetto di cui all'articolo 5 del presente regolamento, sarà il medesimo ufficio tributi a contattare il contribuente per verificare eventuali versamenti non riconciliati da parte dell'ente locale, avvisando all'ufficio interno competente al rilascio di autorizzazioni/concessioni, dell'avvio di tale attività.

4. Nell'ipotesi in cui venga confermata l'irregolarità tributaria, dopo le verifiche di cui al precedente comma 3, l'ufficio tributi ne dà comunicazione al competente ufficio interno, per i provvedimenti disciplinati dal presente regolamento, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dall'ufficio che rilascia le autorizzazioni/concessioni.

Art. 11

Controlli successivi periodici

1. Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del presente regolamento e successivamente alla verifica iniziale, entro la fine di ogni trimestre solare, l'ufficio deputato al rilascio di autorizzazioni/concessioni, trasmette all'ufficio tributi l'elenco aggiornato dei soggetti di cui all'articolo 5, del presente regolamento.

2. L'ufficio tributi procede ai controlli utili alla verifica dei soggetti inclusi negli elenchi di cui al precedente comma 1, comunicando gli esiti all'ufficio richiedente.

3. Nel caso in cui siano emerse violazioni relative ai tributi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, l'ufficio competente al rilascio di autorizzazioni/concessioni provvede ad avviare le procedure per il contrasto all'evasione dei tributi locali, disciplinate dal presente regolamento, Titolo III.

Art. 12

Controlli successivi d'iniziativa dell'ufficio tributi

1. Qualora l'ufficio tributi, nell'ambito dell'attività di controllo di propria competenza dovesse rilevare omesse denunce e/o omessi versamenti in capo a soggetti di cui all'art. 5, di cui al presente regolamento comunale, è tenuto a comunicare tempestivamente all'ufficio competente le violazioni riscontrate.
2. L'ufficio tributi è tenuto, altresì, a porre in essere le procedure di cui al precedente articolo 10, al fine di contenere l'evasione dei tributi locali di competenza del Comune di Montalto Pavese.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia, nonché ai regolamenti comunali che disciplinano gli argomenti qui trattati.